

## **Alcune riflessioni sparse a partire dalla cd. *Vicenda Lucano***

*di Andrea Natale*

*giudice del tribunale di Torino*

La sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Locri nei confronti di Domenico Lucano ed altri imputati ha sollevato forti reazioni nell'opinione pubblica, cui hanno fatto seguito variegiate prese di posizione da parte di singoli magistrati e della magistratura associata: è l'occasione per svolgere alcune riflessioni in ordine sparso su critica ai provvedimenti giudiziari, comunicazione istituzionale, sensibilità culturali dei magistrati, senso della sanzione penale. Senza certezze precostituite, ma proponendo un punto di vista.

### **1. Un primo antefatto: la sentenza del Tribunale di Locri**

Il 30 settembre 2021, il Tribunale di Locri ha condannato Domenico Lucano e altre 17 persone per una serie di reati che sarebbero stati commessi nella gestione di progetti volti a favorire l'accoglienza di persone migranti e richiedenti asilo o altre forme di protezione internazionale.

Le imputazioni sono serie: si contesta – tra gli altri – a Domenico Lucano di aver promosso un'associazione per delinquere; di aver commesso una serie di reati di peculato, abuso di ufficio, turbata libertà delle procedure di scelta dei soggetti che entrano in relazioni contrattuali con la pubblica amministrazione, truffa in danno dello Stato e concussione (accusa, quest'ultima, da cui è Lucano stato assolto).

La risposta sanzionatoria del Tribunale di Locri è di estremo rigore: il trattamento sanzionatorio più severo viene riservato a Domenico Lucano, che – pur assolto da alcune imputazioni – viene condannato alla pena complessiva di tredici anni e due mesi di reclusione (quasi duplicando le richieste del pubblico ministero). A Domenico Lucano non vengono riconosciute attenuanti di sorta.

Domenico Lucano viene condannato anche alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e al pagamento – in solido con altri imputati – di una somma complessiva di oltre un milione e mezzo di euro (a titolo di confisca per equivalente) e al risarcimento del danno causato alla Società italiana autori ed editori (poco più di settemila cinquecento euro) e del Ministero dell'Interno (duecentomila euro).

### **2. Le reazioni «fuori» dal corpo giudiziario**

Una sentenza di tale portata ha suscitato immediate e forti reazioni nell'opinione pubblica e nel mondo della politica: chi quasi compiacendosi per il fatto di veder smascherato come criminale un preteso eroe dell'accoglienza a tutti i costi; chi, viceversa, parlando di sentenza abnorme, di vendetta politica, di pena che lascia esterrefatti<sup>1</sup>.

Anche un'opinione pubblica giuridicamente più attrezzata ha manifestato il proprio sconcerto: oltre duecento professori universitari di discipline giuridiche – a seguito della sentenza di condanna nei confronti di Mimmo Lucano – hanno sottoscritto un comunicato nel quale si osserva come l'entità

---

<sup>1</sup> Questi alcuni titoli dei quotidiani dell'1 ottobre 2021: *Letta: messaggio terribile, crea sfiducia nelle toghe. Il segretario PD si dice "esterrefatto"*. Salvini: *"In Calabria la sinistra candida condannati"* (Redazionale, su Il Manifesto); *La giustizia scollegata dalla realtà, che trasforma l'accoglienza in reato. Processo offensivo, sentenza abnorme* (L. Manconi, su La Stampa); *Maxi condanna a 13 anni per Lucano. Letta lo difende, Salvini attacca* (C. Macrì su Il Corriere della sera); *Buonismo criminale. Il «modello Lucano» sull'immigrazione è un reato grave. Ma sorprende tutti la pena di 13 anni* (L. Fazzo su Il Giornale); *Ma quale eroe civile. Lucano si becca 13 anni di prigione* (A. Rossitto, su La Verità); *Il condannato è colpevole del reato di umanità* (T. Perna su Il Manifesto); *Nasce il reato di accoglienza. È più grave dello stupro* (G. Cavalli, su Il Riformista); *Mimmo travolto dai giudici. Come tanti, troppi altri* (G. Criaco, su Il Riformista).

della condanna e il mancato riconoscimento di attenuanti, ove posta in relazione a condanne irrogate in vicende più allarmanti, «interroghi il senso di giustizia», suscitando «dubbi» e «stupore» e il «timore legittimo di un accanimento verso un uomo e una vicenda divenuti simbolo di una visione dell'accoglienza in Italia mirata alla costruzione di percorsi inclusivi effettivi e non alla burocratica osservanza dei protocolli ministeriali»<sup>2</sup>.

Vi è stato perfino chi si è avventurato in inaccettabili dietrologie secondo le quali alcuni dei magistrati che si sono occupati del processo avrebbero addirittura assunto quella decisione per motivi di interesse personale (ipotizzando che – da quella decisione – avrebbero potuto ottenere un qualche vantaggio “di carriera”). Non è nemmeno il caso di soffermarsi a considerare quest’ultima categoria di reazioni, perché – oltre a risultare puramente congetturali e inutilmente offensive – sposta l’attenzione dal “caso” alle persone. E non è di argomenti *ad hominem* che intendo qui ragionare, ma, appunto, del caso.

La ragione delle attenzioni mediatiche e della particolare veemenza di molte reazioni sul caso è facilmente intuibile: Domenico Lucano era (ed è) visto da molti come un eroe romantico, un campione della solidarietà, l’artefice di un nuovo modello di accoglienza ed integrazione, capace di dare ospitalità ai reietti della terra e, al tempo stesso, di far rinascere a vita nuova il piccolo comune calabrese di cui era sindaco. Una persona che ha accumulato premi in Italia e all’estero; una persona di cui si ventilava addirittura la candidatura al premio Nobel per la pace.

Un simile scarto tra l’immagine pubblica e il verdetto del Tribunale di Locri è forse capace – di per sé – di spiegare l’intensità di larga parte di quelle reazioni.

Di più. Le reazioni critiche dell’opinione pubblica possono trovare una qualche spiegazione anche nell’articolato *iter* processuale che ha preceduto la pubblicazione del dispositivo di condanna.

Nel corso del procedimento, nel luglio 2018, la Procura della Repubblica di Locri aveva sollecitato l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Domenico Lucano in relazione ad addebiti in larga parte sovrapponibili a quelli poi oggetto del giudizio; il GIP presso il Tribunale di Locri – con ordinanza del 26 settembre 2018<sup>3</sup> – aveva largamente disatteso la richiesta dell’Ufficio del Pubblico ministero, riconoscendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza unicamente in relazione a due ipotesi di reato (la violazione dell’art. 353 *bis* c.p. e dell’art. 12, comma 1, TU Imm.), per le quali applicò poi una misura non custodiale. L’ipotesi d’accusa formulata in sede cautelare era stata ulteriormente indebolita per effetto del pronunciamento della Corte di cassazione che con sentenza del 26 febbraio 2019 annullò con rinvio anche l’ordinanza cautelare relativa alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente<sup>4</sup>.

### **3. Un secondo antefatto: il convegno «Un mare di vergogna» organizzato da MD e ASGI**

La sentenza del Tribunale di Locri viene pubblicata il 30 settembre 2021. In quel momento è noto solo il dispositivo e non le motivazioni della decisione.

---

<sup>2</sup> Il testo integrale del comunicato e l’elenco dei sottoscrittori, è leggibile a questo link: [Comunicato dei e delle docenti di discipline giuridiche degli atenei italiani a seguito della sentenza di condanna nei confronti di Mimmo Lucano](#).

<sup>3</sup> Cfr. [GIP presso il Tribunale di Locri, ordinanza 26 settembre 2018](#), pubblicata su *Questione giustizia* on line, 3 ottobre 2018, con nota redazionale di R. De Vito, L’ordinanza di Riace. I fatti contro le polemiche.

<sup>4</sup> Cfr. [Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 14418 del 2019](#), così massimata: «In tema di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis cod. pen., il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a mettere in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, sicché se ne deve escludere la sussistenza ogni qualvolta sia stata garantita agli interessati un’adeguata informazione e pubblicità del contenuto degli atti e comportamenti posti in essere dall’organo amministrativo che procede. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la misura cautelare emessa sul presupposto dell’illegittimo affidamento diretto del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, in quanto l’adeguata informazione e pubblicità del contenuto degli atti, assunti collegialmente e muniti dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, erano elementi idonei ad escludere la sussistenza del requisito della fraudolenta alterazione del procedimento di scelta del contraente)».

Il destino vuole che – proprio in quei giorni e proprio in Calabria e pur avendolo già programmato da mesi – Magistratura democratica, in collaborazione con l’ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione), celebri un convegno («un Mare di vergogna») deputato a sviluppare un confronto non solo giuridico sulle norme internazionali che regolano il soccorso in mare; l’ambizione del convegno era quella di mettere allo stesso tavolo giuristi e operatori umanitari, per sviluppare «un’analisi critica e senza rimozioni sulle responsabilità degli Stati e dell’Europa» e «una riflessione sulle risposte date dalla giurisdizione e sulla capacità della nostra società di opporsi allo svilimento del diritto di asilo e della normativa internazionale posta a tutela dei diritti umani fondamentali»<sup>5</sup>.

Nelle due giornate di convegno sono intervenuti molti operatori coinvolti nell’attività di ONG che si occupano di salvataggi in alto mare e diversi giuristi. Immancabilmente, alcune delle persone intervenute hanno espresso alcune valutazioni a margine di quella che – per comodità descrittiva – chiameremo la *vicenda Lucano*.

Tra gli interventi più “forti” è da registrare quello contenuto nella *lectio magistralis* di Luigi Ferrajoli che – pur nel contesto di un ragionamento ben più ampio – ha denunciato la tendenza del nostro ordinamento ad una «criminalizzazione della solidarietà»<sup>6</sup>.

I lavori del convegno sono stati conclusi dall’intervento di Stefano Musolino, segretario di magistratura democratica. Nel contesto di un ragionamento più articolato di quello che qui è possibile riassumere, Stefano Musolino sviluppa un passaggio anche sulla sentenza del Tribunale di Locri: «Il senso di questo convegno, dunque, è quello di offrire ai magistrati (...) di ampliare i loro orizzonti; in particolare, vorremmo consentire a ciascun magistrato di potere comprendere meglio la realtà in cui si innesta quella specifica, singola, unica vicenda che è chiamato a trattare (...). Il rischio – altrimenti – è quello di ridurre la risposta di giustizia, l’esercizio della giurisdizione nel caso concreto, ad un giudizio in cui le indispensabili valutazioni tecnico-giuridiche sono svilite da un approccio burocratico e formalista, incapace di comprendere autenticamente la vicenda sottoposta al vaglio giurisdizionale (...). Questo rischio è ben presente in una vicenda attualissima, evocata più volte nel corso dei nostri lavori: la condanna di Mimmo Lucano e delle persone, impegnate con lui nella gestione dell’accoglienza dei migranti a Riace (...). Non possiamo valutare una sentenza, senza prima conoscerne le motivazioni. Ma possiamo interrogarci sulle ragioni per cui una sentenza suscita questo clamore. Ed abbiamo un dato oggettivo, da tutti verificabile: l’entità della pena; un elemento della decisione su cui ogni giudice esercita una discrezionalità che è anche figlia di una *sensibilità valoriale*. Una pena quella inflitta a Lucano, pari a quella comminata, a queste latitudini, per gravi reati di mafia. Dobbiamo prendere atto che – a prescindere dalla volontà dei giudici, per comprendere la quale dobbiamo attendere le motivazioni – la misura della pena è stata intesa nella percezione pubblica diffusa (sia quella che si è espressa in senso favorevole, sia quella che si è espressa in senso contrario agli imputati) come una condanna inflitta non solo a loro, agli imputati, ma all’intero sistema di accoglienza, organizzato a Riace. A questo, dunque, una parte dell’opinione pubblica si è ribellata. Questa parte dell’opinione pubblica, infatti, riconosce in quel sistema di accoglienza, una modalità innovativa, avanzata, da prendere a modello, anche se singole persone possano averne abusato e possano avere commesso dei reati. Il messaggio sembra essere: potete condannare le persone, ma una pena di tale portata finisce per condannare un intero modello di accoglienza»<sup>7</sup>.

#### 4. Le reazioni «dentro» il corpo della magistratura

Larghe parti della magistratura hanno manifestato una certa insofferenza per le critiche provenienti dall’opinione pubblica e per l’intervento del segretario di Magistratura democratica.

<sup>5</sup> Questo il programma del convegno [Un Mare di vergogna](#), tenutosi a Reggio Calabria in data 1-2 ottobre 2021. I lavori sono stati seguiti da Radio radicale. Di seguito il link alla [prima giornata](#) e alla [seconda giornata](#) dei lavori.

<sup>6</sup> Negli stessi giorni (l’1.10.2021), il prof. Ferrajoli ha anche rilasciato una dura intervista all’Huffington Post ("[La condanna di Mimmo Lucano è scandalosa. Frutto di settarismo giudiziario](#)").

<sup>7</sup> L’intero intervento di Stefano Musolino si può vedere in conclusione a questo link, relativo alla [seconda giornata](#) dei lavori del Convegno «Un mare di vergogna»; per un più ampio stralcio dell’intervento scritto, si rimanda alla 18<sup>a</sup> newsletter di Magistratura democratica.

Nelle mailing list diversi magistrati hanno lamentato l'invasione di campo della politica e il rischio di condizionare la giurisdizione, in un momento in cui il Collegio deve ancora depositare le motivazioni; alcuni magistrati hanno poi denunciato come del tutto inopportuno il commento di una decisione di cui non si conoscono le motivazioni, soprattutto se il commento è critico e vieppiù se proviene da magistrati; si è censurato l'intervento del segretario di Magistratura Democratica, financo ad ipotizzare che questi - abbia commesso illeciti disciplinari; si è in particolare criticato il riferimento alle «sensibilità valoriali», evidenziando che ai giudici compete applicare la legge, a prescindere dalle sensibilità valoriali in cui possa riconoscersi il singolo magistrato.

Anche la magistratura associata ha manifestato chiusura verso gli interventi critici e le riflessioni che parte dell'opinione pubblica, parte dell'accademia e parte della magistratura hanno rivolto alla sentenza di Locri.

Andiamo in ordine cronologico: il 2 ottobre 2021, Magistratura indipendente evidenzia che «nello stato di diritto la magistratura rende conto all'opinione pubblica delle sue decisioni attraverso le motivazioni, che possono essere lette da tutti, criticate, e, ovviamente, impugnate, ma che devono essere il punto di partenza di ogni discussione. Rifiutiamo di prestare il fianco, quindi, a qualunque critica preconcepita, che non sia basata sull'esame dei motivi delle decisioni, che ancora non sono stati resi noti, e rifiutiamo ancora di più gli attacchi mirati alla persona dei singoli magistrati, invece che alle ragioni dei loro verdetti»<sup>8</sup>.

Sempre il 2 ottobre 2021, i magistrati di un nuovo soggetto associativo «Nuovo orizzonte giustizia», denunciano la «preoccupante mancanza di senso dello Stato dimostrata soprattutto da esponenti delle istituzioni che non parlano dei reati contestati a Lucano, che ovviamente non hanno letto le motivazioni della pronuncia e qualcuno, candidamente ammettendolo, nemmeno il dispositivo».

Il 4 ottobre 2021, intervengono l'Associazione Nazionale Magistrati, Unità per la Costituzione ed AreaDG.

L'ANM lamenta l'emergere di «polemiche talmente accese da ingenerare confusione non tanto sul merito delle due vicende - che sarà compiutamente chiarito con il deposito delle motivazioni - quanto su alcuni principi che devono essere sempre preservati nel dibattito pubblico sulle vicende giudiziarie»; per poi ricordare che «una sentenza di condanna, anche a pene considerevoli per reati che le prevedono, non può essere ritenuta abnorme, o finanche un "messaggio terribile" capace di minare la fiducia nella Magistratura»; e quindi aggiungere che costituisce «un'inaccettabile mancanza di senso istituzionale l'attacco mediatico nei confronti dei magistrati requirenti e giudicanti sol perché il dispositivo, prima ancora delle motivazioni, sia sgradito o non condiviso»<sup>9</sup>.

Area DG denuncia il clamore mediatico esploso intorno alla sentenza, denunciando anche le strumentalizzazioni politiche ed elettorali del caso; al tempo stesso, Area DG osserva che «la sovrapposizione delle voci interne alla magistratura ha dato l'impressione all'opinione pubblica che venissero riproposte in scala minore le medesime posizioni partigiane, pro Lucano o pro Tribunale di Locri, offrendo nel complesso l'idea di una magistratura che si schiera senza affrontare la sostanza del problema»; e aggiunge: «una polemica tutta incentrata sull'entità della pena inflitta con una sentenza di condanna si basa su un dato controvertibile, che non può essere, di per sé solo, posto a fondamento di una valutazione della sentenza, ancora non scritta, in chiave politica»; il rischio è di mettere a repentaglio la «credibilità della magistratura» e la stessa «conservazione degli stessi equilibri democratici definiti dalla Costituzione»<sup>10</sup>.

Anche Unità per la Costituzione denuncia il clamore mediatico e lamenta come preconcepite le critiche provenienti da parte di chi non conosce gli atti del processo. Ma, soprattutto, Unicost ricorda che «la prudenza dovrebbe sempre indurre chi ha ruoli di rappresentanza in Magistratura ad evitare rischi di inaccettabili strumentalizzazioni»; «nel caso del processo di Locri, peraltro, si assiste alla peculiare situazione dove anche alcuni magistrati stanno esprimendo valutazioni nel merito della vicenda processuale – ancora aperta, si ripete, senza che nessuno conosca la motivazione della

<sup>8</sup> Cfr. "[No a critiche preconcepite e ad attacchi ad personam](#)", Magistratura indipendente, 2 ottobre 2021.

<sup>9</sup> Cfr. «[I valori della giurisdizione](#)», ANM, giunta esecutiva centrale, 4 ottobre 2021.

<sup>10</sup> Cfr. «[Controllo di legalità e prevedibilità delle decisioni giudiziarie, temi ineludibili](#)», AreaDG, 4 ottobre 2021.

sentenza – con dichiarazioni ampiamente riprese dagli organi di stampa. Non vi è dubbio che il diritto di manifestare il proprio pensiero sia di tutti i cittadini, ma il rispetto che la Magistratura si aspetta di ricevere dall'esterno nell'esercizio dell'attività giurisdizionale dovrebbe indurre anche al suo interno, ed in modo ancora più rigoroso, a riservare analogo rispetto». Le critiche – soprattutto quelle provenienti dall'interno della magistratura – finirebbero con il legittimare le accuse di «politicizzazione della giustizia», rimandando «all'esterno l'immagine di una Magistratura divisa in contrapposte tifoserie rispetto a singole pronunce»<sup>11</sup>.

## 5. Alcune riflessioni in ordine sparso: «prima di parlare, si attendano le motivazioni!»

Le reazioni emerse *dentro* la magistratura all'indomani della sentenza emessa nel c.d. *caso Lucano* non possono essere una sorpresa.

Il corpo della magistratura è costituito da oltre novemila magistrati, reclutati per concorso, sulla base di una selezione che, dunque, è *professionale* e non *politica*. È dunque del tutto naturale che, di fronte a determinate decisioni, possano manifestarsi diversità di prese di posizione<sup>12</sup>; come è del tutto naturale che, di fronte all'emergere di aspre critiche da parte dell'opinione pubblica verso alcune decisioni, emergano – dal corpo della magistratura – *reazioni* più o meno *difensive*.

Ma, detto quanto sopra circa la *inevitabilità* di un diverso sentire emotivo di fronte a determinate decisioni e vicende, occorre farsi qualche domanda in più.

Prima questione: davvero ci si doveva astenere dal commentare la decisione sulla cd. *Vicenda Lucano* per il solo fatto che non sono state ancora depositate le motivazioni?

In realtà ci troviamo di fronte a qualcosa che già esiste: un dispositivo con una pena molto elevata, applicata senza riconoscere a nessuno degli imputati né le circostanze attenuanti generiche, né altre attenuanti. Una pena che di solito si legge in processi per fatti di criminalità organizzata. E nemmeno in tutti.

Questi sono dati che già esistono e con i quali legittimamente ci si può confrontare. Del resto, è lo stesso legislatore a pretendere che il dibattito sia pubblico (art. 471 c.p.p.) e che la sentenza – ove non sia possibile la redazione immediata dei motivi – sia pubblicata in udienza «mediante lettura del dispositivo» (art. 545 c.p.p.)<sup>13</sup>.

Tali previsioni – lungi dal voler delineare una vuota liturgia – vogliono assicurare proprio la possibilità di un immediato controllo democratico sulle decisioni giudiziarie da parte del popolo nel cui nome le sentenze vengono pronunciate; e il primo momento di verifica non può che incentrarsi sulla parte *dispositiva-autoritativa* della decisione: il dispositivo.

Certo. Si pone conseguentemente «la questione del modo in cui le decisioni giudiziarie sono comunicate e vengono comprese anche all'esterno delle aule di giustizia»; questo «pone – con tanta maggiore urgenza in società quali le nostre, che amano definirsi “società dell'informazione ed in cui

<sup>11</sup> Cfr. «[Sulle ultime polemiche su provvedimenti giudiziari](#)», Unità per la Costituzione, 4 ottobre 2021.

<sup>12</sup> Lo osservavano, già nel 1971, G. Borré-P. Martinelli-L. Rovelli: «il meccanismo del concorso ha anche un ulteriore significato: nella selezione che così si opera, infatti, viene assunto come elemento discriminante il grado di conoscenza delle leggi, *ma non* una certa opinione politica, o la mancanza di qualsiasi opinione politica. In tal modo il concorso opera come selezione della preparazione tecnica, ma non delle opinioni e delle vedute personali, rispetto alle quali il concorso opera invece una sorta di “prelevamento di campione” che riproduce naturalmente (...) le diversità esistenti nei soggetti rispetto ai quali tale campionatura avviene. E poiché il concorso è aperto a tutti i cittadini, è naturale che attraverso questa campionatura abbiano ingresso nella magistratura (tanto più in quanto il diritto allo studio diventi realtà operante) tutte le opinioni di partenza che si riscontrano nella realtà del Paese»; cfr. G. Borré-P. Martinelli-L. Rovelli, *Unità e varietà nella giurisprudenza (a proposito della c.d. “rotazione”, in Cassazione)*, in *Il Foro it.*, 1971, V, 45 e ss. [ora in L. Pepino (a cura di), *L'eresia di magistratura democratica. Viaggio negli scritti di Giuseppe Borré, Quaderni di Questione giustizia*, ed. Franco Angeli, 2001, 56].

<sup>13</sup> Per Cass. Pen. Sez. Unite, Sentenza n. 12822 del 21/01/2010 Ud. (dep. 02/04/2010 ) Rv. 246269 – 01, le sentenze – anche quelle pronunciate in appello all'esito di giudizio abbreviato – debbono essere pubblicate mediante lettura del dispositivo in udienza (sebbene le sezioni unite qualifichino la mancata osservanza di tale previsione come mera irregolarità e non come nullità).

effettivamente i mezzi di informazione e di comunicazione si sono enormemente sviluppati – l’urgente problema di come la giustizia (o meglio: la giurisdizione) si manifesta e viene percepita nella pubblica agorà»<sup>14</sup>.

E qui si dovrebbe necessariamente aprire una riflessione sulla comunicazione giudiziaria. Luigi Ferrarella ha scritto un paio d’anni fa che uno dei problemi della comunicazione giudiziaria è legato al fatto che vi sono «tempistiche incompatibili, tanto che proprio questa sfasatura di tempi tra giustizia e suo racconto è tra le prime cause della disaffezione e dei pregiudizi dei cittadini»; vi è «il bisogno di una ulteriore comunicazione, a rimedio di una delle dinamiche più responsabili del micidiale corto circuito tra la ragione reale di una decisione giudiziaria e la sua percezione pubblica, determinata dalla distorsione mediatica: rimedio cioè alla principale causa di sfiducia dei cittadini nella giustizia, costituita dall’inconciliabilità tra quanto si sentono raccontare di una sentenza e quanto invece essa davvero spiegherà di sé stessa a distanza di 90 giorni»<sup>15</sup>.

È solo il caso di evidenziare che – ove per la gestione mediatica della vicenda Lucano – fossero stati raccolti alcuni spunti contenuti nella delibera del CSM del 11 luglio 2018 (*Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale*)<sup>16</sup>, forse, la decisione del Tribunale di Locri sarebbe percepita dall’opinione pubblica meno inspiegabile<sup>17</sup>

Ma non è di questo che mi preme ragionare in questo contributo. Qui mi limito ad una prima riflessione: il dispositivo di condanna pronunciato nei confronti degli imputati ha suscitato sconcerto in ampi settori dell’opinione pubblica e persino nell’accademia (un’opinione pubblica giuridicamente un po’ più attrezzata, verrebbe da dire). La pena concretamente inflitta agli imputati ha suscitato domande anche in molti operatori giudiziari. Credo che chiunque frequenti i corridoi di un qualunque palazzo di giustizia si sia trovato a confrontarsi con i colleghi su come si possa essere giunti ad un simile risultato sanzionatorio nel processo di Locri. Almeno: a me è capitato di farlo, registrando tanti interrogativi (miei e altrui). Anche da parte di colleghi di estrazioni culturali diverse dalla mia.

E, allora: qualcosa che esiste (quel dispositivo e quella pena), qualcosa che suscita domande, secondo me può, già oggi, essere oggetto di riflessione. In questo contesto, dire che una certa dimensione sanzionatoria è pressoché inedita costituisce davvero un attacco alla giurisdizione animato da cieco pregiudizio?

Francamente non lo credo. A me sembra, piuttosto, un tentativo di ragionamento pubblico (e insieme al pubblico) sul senso – parte del senso – del nostro lavoro<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> R. Rordorf, *Prevedibilità ed esternazione delle decisioni giudiziarie*, in R. Rordorf, *Magistratura, giustizia e società*, 2020, Cacucci ed., 96-97.

<sup>15</sup> Cfr. L. Ferrarella, [Non per dovere ma per interesse \(dei cittadini\): i magistrati e la paura di spiegarsi](#), in *Questione giustizia* 4/2018 (ed. trimestrale), pp. 310 e 316.

<sup>16</sup> CSM, delibera 11 luglio 2018, [Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale](#).

<sup>17</sup> Al tema della comunicazione, *questa Rivista* ha dedicato un obiettivo nell’edizione trimestrale n. 4 del 2018 («Il dovere di comunicare»), con contributi di estremo interesse da parte di magistrati, professori, scrittori e giornalisti.

<sup>18</sup> Mi è venuto in mente un *memoir* di Beniamino Deidda, [L’esperienza di un giudice che ha “spiegato” il dispositivo della sentenza](#), in *Questione giustizia* trimestrale n. 4/2018: Deidda racconta che, in un processo da lui celebrato in Pretura, si trovò ad adottare una decisione che, però, era risultata incomprensibile per la persona offesa coinvolta in quel giudizio penale; Deidda decise allora – nell’immediatezza e ben prima del deposito della motivazione – di “spiegare” alla povera e sbigottita signora il “senso” del dispositivo da lui appena pronunciato. Risultato? La cosa che non piacque a molti colleghi e – soprattutto – non piacque al Procuratore generale: «il giorno seguente l’udienza venni convocato dal procuratore generale. Appena entrato, dopo un cenno di saluto col capo, mi apostrofò con un “Ma che cosa ti è saltato in mente?”. Farfugliai qualcosa come “la gente altrimenti non capisce...”. La risposta fu veemente: “sei tu che non capisci e ti prendi la libertà di violare il codice”. Recuperai un po’ di coraggio e chiesi con qualche esitazione: “e quale sarebbe l’articolo del codice violato?” Al procuratore generale questo dovette sembrare troppo. Mi invitò a sedere, girò intorno alla scrivania, sedette anche lui e, ostentando una calma forzata, cominciò: “vedi, il codice ci dice per filo e per segno cosa dobbiamo fare in udienza e dopo. I giuristi sono quelli che sanno capire lo spirito delle norme e non ci aggiungono nulla di suo, così, a caso... E se il legislatore non ha previsto che si dovesse spiegare un bel nulla, tu ti vuoi sostituire al legislatore?...”. Il Procuratore comunicò la – allora ovvia – segnalazione

## 6. Alcune riflessioni in ordine sparso: sulle sensibilità valoriali dei magistrati

Passo, dunque, alla seconda questione: il dire che – nella determinazione del trattamento sanzionatorio – giocano anche un ruolo le «sensibilità valoriali» è attaccare la giurisdizione? È mostrare – screditandola – una magistratura divisa e politicizzata? O è piuttosto un tentativo di ragionare – proponendo un punto di vista – sull'enorme margine di discrezionalità che ciascun giudice si trova ad esercitare allorché, in una certa forbice edittale, deve individuare la “giusta” pena? E sull'enorme margine di discrezionalità valutativa di cui è investito, quando si trova a decidere se riconoscere o meno determinate attenuanti.

Nel dibattito seguito all'intervento di Stefano Musolino, molti si sono scagliati contro il riferimento alle «sensibilità valoriali» dei magistrati e all'incidenza che esse esercitano nella commisurazione del trattamento sanzionatorio. A tale riflessione si è obiettato che le decisioni giudiziarie sono adottate entro il perimetro della legge e sulla base di parametri legali; dire che – in quest'attività, puramente tecnica – possano entrare giudizi di valore sarebbe, pertanto, gravemente improprio e offensivo per chiunque eserciti in maniera tecnica e neutrale l'attività giurisdizionale.

Capisco questo punto di vista; per certi versi è rassicurante per tutti: per i cittadini, che possono così confidare nell'oggettività della legge; per chi amministra la giustizia, perché diminuisce il peso della responsabilità della decisione.

E, tuttavia, a me sembra che non si possa trascurare (se non si vuole essere definitivamente ingenui) che l'universo di riferimento di ciascun magistrato – sociale, culturale, financo emotivo – inevitabilmente assume un rilievo più o meno intenso in molti processi decisionali: ogni esercizio di attività di giudizio ha margini di discrezionalità interpretativa che finiscono con il coinvolgere il – e con l'essere influenzati in misura più o meno pervasiva dal – mondo dei «valori»<sup>19</sup>.

Non è un'osservazione nuova, evidentemente. Meglio di come potrei dirlo io, lo ha già detto – tra i molti – Domenico Pulitanò, sulle pagine di *questa Rivista*: «Le nostre precomprensioni (anche di noi giuristi) riflettono l'immagine del mondo propria della nostra cultura, dal punto di vista dell'esperienza quotidiana, prescientifica, del vivere e dell'agire degli uomini: il mondo della storia. Ne è parte essenziale l'affidamento nella ragione; ne fa parte la scienza del nostro tempo, con i suoi metodi, le conoscenze acquisite, i suoi problemi»<sup>20</sup>.

Beninteso: nel fare queste osservazioni, non intendo sdoganare e legittimare l'ingresso dei «valori» propri del giudice nel momento in cui si trova ad accertare un fatto e stabilire una sanzione. Dico piuttosto che quell'universo di valori è uno degli elementi che rischia di condizionare il giudizio. Prendere atto di questo rischio è una necessità e porre l'accento sul tema serve, anzitutto, ai magistrati, per aiutarli ad essere autenticamente soggetti *soltanto* alla legge e, dunque, *indipendenti: anche da sé stessi*. Confrontarsi con quello che a me sembra un semplice dato di realtà mi sembra dunque e anzitutto un dovere.

## 7. Alcune riflessioni in ordine sparso: ancora sulle sensibilità valoriali dei magistrati

Soggetti *soltanto* alla legge, dunque. Del resto, capita a qualunque magistrato del mondo – ed è capitato sin dalla notte dei tempi – di applicare norme che egli soggettivamente non condivide. E, allora, che pertinenza ha il riferimento alle «sensibilità valoriali»?

A ben vedere, il riferimento alle «sensibilità valoriali» introduce necessariamente altre riflessioni. Per chiarezza è necessario ribadirlo: allorché si ragiona di «giudizio», di «valori», di «giudizi di

---

disciplinare, ma Deidda – un paio di anni dopo – venne assolto. Dunque: “spiegare un dispositivo” è vietato? Non lo credo. A meno di non ritornare agli anni 60.

<sup>19</sup> Come insegna l'istruttiva lettura di A. Forza-G. Menegon-R. Rumiati, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, 2017, ed. Il Mulino, un saggio che raccoglie una serie di studi che – a partire dalle scienze cognitive e dalle neuroscienze – hanno dimostrato come le emozioni siano componenti ineliminabili e determinanti delle decisioni e come possano significativamente influenzare anche soggetti esperti come gli operatori di giustizia.

<sup>20</sup> Cfr. D. Pulitanò, [Il giudice e la legge penale](#), su *Questione giustizia on line*, 9 luglio 2019, § 3.

*valore*», è di tutta evidenza che nessuno spazio dovrebbe essere lasciato all'universo valoriale del giudice che si trova a decidere un caso.

Tuttavia, la «sensibilità valoriale» è una attitudine che è bene che il giudice provi ad esercitare. Intendo dire che la sensibilità culturale del giudice deve manifestarsi come «capacità del giudice di leggere, comprendere e valutare i valori che percorrono la società».

Questo non vuol dire che – nel riflettere sul rapporto tra giudici e società – i tribunali debbano rincorrere il consenso dell'opinione pubblica<sup>21</sup>. Non è lì la legittimazione della giurisdizione, chiaramente<sup>22</sup>.

Soccorrono ancora le parole di Domenico Pulitanò: «Vi sono dunque problemi definibili di interpretazione del fatto: non di verifica materiale, ma di ricognizione di significati di un fatto ben individuato nella sua materialità (...). Il giudice ha bisogno di un sapere sul mondo, necessario sia all'accertamento e all'ermeneutica del fatto, sia alla comprensione del diritto»<sup>23</sup>.

È, dunque, pressoché inevitabile che il giudice – per “comprendere” il fatto – si debba anche fare carico di “comprendere” i “*valori*” che hanno informato certe condotte e i “*motivi* a delinquere” ad esse sottesi. Del resto – trattando del tema della sanzione – è la stessa legge a dircelo, evocando testualmente il mondo dei *valori* e dei *motivi* che animano le condotte (cfr. artt. 62 n. 1 e 133, comma 2, n. 1, c.p.)<sup>24</sup>.

Non è questa, ovviamente, la sede per sviluppare un approfondimento teorico sull'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale, né per sviluppare una riflessione sulle ragioni per cui la giurisprudenza abbia storicamente circoscritto in modo estremamente rigoroso il perimetro di tale attenuante; qui ci si limita solo ad evidenziare come – secondo autorevole dottrina – il ritenere che «il movente [debba essere] apprezzabile alla stregua degli atteggiamenti etico-sociali prevalenti» manifesti un errore concettuale; si finisce infatti con il «subordinare il giudizio sulla meritevolezza del motivo a quello sulla meritevolezza della condotta in sé considerata. Così si perde di vista, però,

---

<sup>21</sup> Inevitabile il richiamo all'intervento svolto nel 2013 al XIX Congresso di Magistratura Democratica, da L. Ferrajoli, [Nove massime di deontologia giudiziaria](#) (pubblicato anche su *Questione giustizia* (ed. Franco Angeli), n. 6 del 2012: «La settima regola deontologica riguarda il rapporto con l'opinione pubblica e con le parti in causa. Il magistrato, lo si è detto più volte, non deve cercare il consenso della pubblica opinione: un giudice deve anzi essere capace, sulla base della corretta cognizione degli atti del processo, di assolvere quando tutti chiedono la condanna e di condannare quando tutti chiedono l'assoluzione. Le sole persone di cui i magistrati devono riuscire ad avere non già il consenso, ma la fiducia, sono le parti in causa e principalmente gli imputati: fiducia nella loro imparzialità, nella loro onestà intellettuale, nel loro rigore morale, nella loro competenza tecnica e nella loro capacità di giudizio».

<sup>22</sup> Sulla legittimazione democratica del giudice vengono in mente le riflessioni dell'indimenticato P. L. Zanchetta: «la decisione giudiziaria è un fatto solitario; il magistrato, nell'agire e nel decidere, non si muove in base a un *input* di una, più o meno qualificata opinione pubblica, non chiede assensi. È solo, ma non isolato. Vive una *consonanza di fondo con la Repubblica*, cioè a un tempo con le altre istituzioni e con i cittadini (...). Ma come si realizza e mantiene una tale consonanza? A quali attori – oltre ai diretti interessati – è affidata la sua vitalità? Un tale impegno è inserito nel più ampio rapporto dialettico – non istituzionalizzato, né istituzionalizzabile – che deve esistere tra organi e poteri pubblici da un lato e cittadini pensanti, preferibilmente organizzati nelle formazioni sociali della società civile dall'altro (...). La consonanza non considera il contingente – questa o quella decisione; *desiderata* occasionali di un *popolo attuale* – ma impone e offre ai magistrati quel senso comune sul quale in una società si fonda l'accettazione dell'operato della magistratura considerata nel suo complesso» [P. L. Zanchetta, *Legittimazione e consenso*, in L. Pepino (a cura di), “*Ben scavato vecchia talpa!*” Pier Luigi Zanchetta, *il diritto, i diritti*, Quaderni di *Questione giustizia*, 2012, 266; già pubblicato in L. Pepino (a cura di), *Giustizia, La parola ai magistrati*, ed. Laterza, 2010.

<sup>23</sup> Cfr. D. Pulitanò, [Il giudice e la legge penale](#), su *Questione giustizia* on line, 9 luglio 2019, § 5.

<sup>24</sup> Sempre D. Pulitanò, [Il giudice e la legge penale](#), su *Questione giustizia* on line, 9 luglio 2019, § 6: «Con riguardo al sistema delle risposte al reato, il principio di legalità lascia spazio alla discrezionalità giudiziale (improponibile con riguardo ai presupposti della responsabilità). Anche qui il primo problema è di interpretazione dei criteri legali, che il detentore di potere discrezionale è tenuto a seguire. Il problema specifico è lo spazio lasciato aperto all'esercizio del potere. Un potere che nella realtà del nostro ordinamento è talora «enorme» [39], per il combinarsi di spazi di discrezionalità molto dilatati con la vaghezza dei criteri (tendenzialmente onnicomprensivi) di cui all'art. 133 cp».

che, trattandosi di condotta “comunque” illecita appunto perché criminosa, mai l’azione potrebbe assurgere ad espressione di un motivo meritevole»; un’aporia logica, dunque<sup>25</sup>.

La legge, nell’evocare i *motivi di particolare valore morale o sociale* e nell’imporre – tra i parametri che debbono guidare la discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena – di valutare anche i *motivi a delinquere* non autorizza, dunque, alcuna “*noncuranza introspettiva*”<sup>26</sup>. E, anzi, impone al giudice di valutare anche tale aspetto che, inevitabilmente, implica anche la valutazione e ponderazione dell’universo dei tanto temuti *valori*.

## 8. Alcune riflessioni in ordine sparso: sulla discrezionalità giudiziale e sul “senso della sanzione”

La valutazione e ponderazione di valori è, inevitabilmente, discrezionale (come esplicitamente attestato dalla lettura dell’art. 132 c.p.). Con un’ulteriore complicazione: la *discrezionalità giudiziale* dovrebbe essere guidata dai parametri dettati nell’art. 133 c.p.; tale norma però: non stabilisce una gerarchia tra i vari parametri; detti parametri, poi, possono essere “letti” in senso di mitigazione della sanzione o di suo inasprimento, a seconda della funzione della pena che si ritenga di dovere maggiormente valorizzare nel caso specifico (l’aspetto retributivo, o quello rieducativo); taluno parla di “*vuoto dei fini*”<sup>27</sup>, posto che l’art. 133 c.p. tace sui criteri finalistici di commisurazione della pena.

E quest’ultima notazione, inevitabilmente, porta ad interrogarsi sul senso e sulle funzioni della sanzione penale o su quale possa e debba essere il «volto costituzionale della pena» (per usare una felice espressione della Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 1980).

Evidentemente, esorbita dalle mie competenze una trattazione *ex professo*. Mi limito a tracciare una rapida traiettoria, seguendo alcune affermazioni della Consulta. Sebbene l’art. 27, comma 3, Cost. faccia esplicita menzione della sola *funzione rieducativa* della pena [le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato»], domina la c.d. *concezione polifunzionale* della pena.

Una prima affermazione si ha in una decisione della Consulta del 1966<sup>28</sup>: in quella decisione, la Corte costituzionale scrisse che il «principio rieducativo [...], dovendo agire in concorso delle altre funzioni della pena, *non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto*»; ciò «evidentemente, in considerazione delle *altre funzioni della pena* che, al di là della prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell’ordine giuridico contro la delinquenza, e da cui dipende la esistenza stessa della vita sociale». Qualche ulteriore chiarimento su quali possano essere le *altre funzioni della pena* si legge in una decisione del 1974, quando la Consulta affermò che «non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena»<sup>29</sup>.

Ciò posto, se è vero che la concezione polifunzionale della pena è coerente con il dettato costituzionale e che i profili di «reintegrazione, intimidazione, difesa sociale», «hanno un fondamento costituzionale», è tuttavia altrettanto vero che la considerazione delle *altre funzioni della pena* non è di portata «tale da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell’istituto della pena. Se la finalizzazione venisse orientata verso quei diversi caratteri, anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l’individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando

<sup>25</sup> Cfr. G.Fiandaca-E.Musco, Diritto penale, parte generale. Traggio la citazione dall’edizione 1985, p. 219.

<sup>26</sup> Espressione di Bellotto, *Il particolare valore morale della disperazione*, in *La giustizia penale*, 1993, II, 201, che trovo citata in Dolcini-Marinucci-Gatta, *Codice penale commentato*, IPSOA (2021), Tomo I, p. 1325.

<sup>27</sup> L’espressione è di Stile, *La commisurazione della pena nel contesto attuale del sistema sanzionatorio. Aspetti problematici*, in *Studi Vassalli*, I, 1991, 287, citato in Dolcini-Marinucci-Gatta, *Codice penale commentato*, IPSOA (2021), Tomo I, p. 2013.

<sup>28</sup> Cfr. Corte costituzionale sentenza n. 12 del 1966, ove si discuteva della contrarietà delle pene pecuniarie al principio della funzione rieducativa della pena.

<sup>29</sup> Corte costituzionale n. 264 del 1974 che dichiarò non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 22 c.p. (che disciplina la pena dell’ergastolo) per ritenuto contrasto con l’art. 27, comma 3, Cost.

il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione. È per questo che, in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della pena»<sup>30</sup>.

Si impone, pertanto, un'opera di delicato *bilanciamento* tra i vari *fini della sanzione penale*, in cui «non è dato delineare una statica, assoluta gerarchia tra le finalità [costituzionalmente assegnate alla reazione penale]»; la Consulta, infatti, avverte come sia «certo necessario, indispensabile, di volta in volta, per le varie fasi (incriminazione astratta, commisurazione, esecuzione) o per i diversi istituti di volta in volta considerati, individuare a quale delle finalità della pena, ed in che limiti, debba esser data la prevalenza», precisando tuttavia che «non è consentito stabilire a priori, una volta per tutte (neppure a favore della finalità rieducativa) la precitata gerarchia»<sup>31</sup>.

Questa delicata opera di bilanciamento tra le varie funzioni della sanzione penale è sicuramente demandata al discrezionale apprezzamento del legislatore (sindacabile dalla Consulta solo nel caso di scelte palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate)<sup>32</sup>.

Nondimeno, all'opera di bilanciamento è chiamato non solo il legislatore, ma anche tutti coloro che hanno la responsabilità di esercitare la giurisdizione: «*il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie*»<sup>33</sup>.

E, dunque, i giudici non si possono chiamare fuori da quest'opera di bilanciamento, che altro non è che la *concretizzazione dei principi costituzionali* nel singolo caso della vita portato a giudizio.

In questa prospettiva, dunque, anche nel momento applicativo, non si potrà trascurare che «una pena non proporzionata alla gravità del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa»<sup>34</sup>; ciò anche perché «una pena palesemente sproporzionata» viene «inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato»<sup>35</sup>. In altri termini: è necessario ricordare – sin dal momento dell'applicazione della sanzione - «il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena»<sup>36</sup>.

Interrogarsi su tutto questo – a partire da un caso di cronaca che provoca le nostre intelligenze e le nostre coscienze – a me non sembra eversivo. Anzi.

Certo: quando saranno pubblicate anche le motivazioni, sarà possibile fare valutazioni più approfondite. Ma cominciare sin d'ora a riflettere su tutto questo a me non sembra un attacco alla giurisdizione. E che questa riflessione avvenga non solo “fuori” dalla giurisdizione, ma anche dall'interno della magistratura a me sembra il legittimo interrogarsi sulle cose del nostro lavoro

## **9. Ultime riflessioni in ordine sparso: sull'associazionismo giudiziario e sull'interferenza**

E vengo all'ultima riflessione. L'atteggiamento che (almeno in prevalenza) la magistratura ha avuto di fronte alle reazioni conseguenti alla condanna di Domenico Lucano ha seguito traiettorie argomentative che possono essere schematizzate come segue: sono legittime le critiche alle decisioni giudiziarie; purché esse siano continenti e rispettose dell'istituzione giudiziaria; più problematiche – perché imprudenti, confusive e inopportune – le dichiarazioni critiche provenienti dall'interno dell'ordine giudiziario, perché rischiano di accreditare l'idea di una magistratura che si schiera, che è politicizzata, che è divisa, ponendo infine a repentaglio la stessa credibilità della magistratura.

<sup>30</sup> Corte costituzionale sentenza n. 313 del 1990.

<sup>31</sup> Corte costituzionale sentenza n. 282 del 1989.

<sup>32</sup> Giurisprudenza consolidata della Consulta; per tutte, v. Corte costituzionale, sentenza n. 236 del 2016, con richiami alle sentenze n. 148 del 2016, n. 23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 394 del 2006, ordinanze n. 249 del 2007, n. 71 del 2007, n. 169 del 2006, n. 45 del 2006.

<sup>33</sup> Così, superando una precedente giurisprudenza, in cui si tendeva a circoscrivere la valenza del principio rieducativo alla sola fase trattamentale, Corte costituzionale, sentenza n. 313 del 1990.

<sup>34</sup> Tra i molti riferimenti possibili, Corte costituzionale sentenza n. 40 del 2019.

<sup>35</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 68 del 2012.

<sup>36</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 149 del 2018, in materia di limitazione ai benefici penitenziari per i condannati all'ergastolo per i delitti di cui all'art. 630 cp e 289 bis cp aggravati.

Le ultime critiche – all’evidenza – sono rivolte alla presa di posizione di Stefano Musolino, segretario di magistratura democratica.

Le pagine che precedono credo (spero) abbiano restituito il mio punto di vista: un magistrato può sviluppare una riflessione sul senso del proprio lavoro e sul senso dello strumento penale; un magistrato può anche farlo pubblicamente e anche a partire da un caso concreto, senza con ciò necessariamente pregiudicare la credibilità dell’ordine giudiziario (se propone all’opinione pubblica una riflessione argomentata e che muova da dati di conoscenza esatti).

Anche questa differenza di approcci non è una novità. Non è la prima volta nella storia della magistratura che emerge una diversità di approcci in relazione alla possibilità di intervento pubblico da parte di magistrati su vicende giudiziarie sensibili non ancora definite<sup>37</sup>.

Alcuni dei passaggi cruciali della storia di *Magistratura democratica* sono rappresentati proprio dalla sua presa di parola – avvertita come urticante – su casi giudiziari.

Un primo passaggio di faglia è rappresentato dall’approvazione da parte dell’assemblea nazionale di Md, il 30 novembre 1969 a Bologna, del cd “ordine del giorno Tolin”: si trattava «di un documento di critica degli orientamenti di polizia e magistratura nei confronti della stampa, che avevano indotto alcune tipografie milanesi e romane a rifiutare, per timore di processi penali, la stampa di documenti, tra gli altri, della Associazione giuristi democratici e dei Giovani liberali (e in cui il nome di Francesco Tolin, direttore responsabile di *Potere operaio*, arrestato qualche giorno prima su ordine della Procura della Repubblica di Roma e processato per direttissima, non era neppure citato). Il documento, esplicito e netto, era contenuto nei toni, e non si trattava della prima (né della più eclatante) *interferenza* di magistrati su processi in corso. Tuttavia, per una pluralità di motivi, le reazioni furono particolarmente violente: ne seguì l’unica scissione subita da Md (...) ed emerse nell’Anm un clima di insofferenza senza precedenti. A ben guardare, la ragione della scissione fu proprio il discriminare se denunciare dall’interno il segno politico dell’attività giudiziaria e rompere così con l’*establishment* (soluzione adombrata dall’interferenza come metodo) ovvero se praticare una sorta di gradualismo»<sup>38</sup>.

Negli anni successivi, vi furono altri episodi in cui l’*interferenza* di magistratura democratica su processi in corso fu avvertita come urticante. Uno dei casi più celebri è l’intervento di Magistratura democratica a margine del cd. *caso Tortora*. Anche in quel caso, alcuni dirigenti di Magistratura democratica intervennero su una vicenda processuale in cui si registrarono molteplici criticità (che non investirono solo la posizione di Enzo Tortora), denunciando errori, violazioni delle regole e carenze organizzative, tanto da indurre i dirigenti di Magistratura democratica a parlare – più che di un *caso Tortora* – di un *caso Napoli*. Anche in questo caso, l’intervento di Magistratura democratica fu ragione di conflitto con le altre componenti della magistratura: «non solo Magistratura indipendente, ma anche Unicost assunsero un atteggiamento di rigida difesa dei magistrati protagonisti di quelle vicende» e le successive iniziative di Magistratura democratica finirono con il provocare «scandalo, proteste e la crisi del governo dell’ANM, ma non incrinature nella chiusura a riccio della magistratura»<sup>39</sup>.

Certo. Si tratta di altri tempi; di altre vicende; di altra cultura democratica e perfino di altre forme di linguaggio.

<sup>37</sup> E, in fondo, questa divergenza di punti di vista è un segnale anche positivo, che fa sperare che l’associazionismo giudiziario si giustifichi ancora non solo per la distribuzione di incarichi direttivi, ma anche per la proposta di diverse visioni della giurisdizione. Analoga è la valutazione di G.C. Caselli, *Il buon dibattito fra i magistrati*, La Stampa, 4 ottobre 2021.

<sup>38</sup> Cfr. L. Pepino, [Appunti per una storia di magistratura democratica](#), pubblicata – oltre al link appena segnalato – anche su *Questione giustizia* (ed. F. Angeli), n. 1/2002 e in L. Pepino (a cura di), *L’eresia di magistratura democratica*, cit. Nell’articolo si menzionano altri episodi di *interferenza* precedenti all’approvazione dell’ordine del giorno Tolin. La *cronaca* dell’assemblea nazionale di MD e l’elaborazione del documento – dovuto in larga parte alla penna di Marco Ramat – è raccontata anche in G. Palombarini-G. Viglietta, *La costituzione e i diritti. Una storia italiana. La vicenda di MD dal primo governo di centro-sinistra all’ultimo governo Berlusconi*, ESI, 2011, pp. 76 e ss..

<sup>39</sup> Cfr. G. Palombarini-G. Viglietta, *La costituzione e i diritti. Una storia italiana. La vicenda di MD dal primo governo di centro-sinistra all’ultimo governo Berlusconi*, ESI, 2011, pp. 259-261.

Ma, al netto di tutte queste differenze, resta un dato: alcuni magistrati ritengono intollerabile questa pratica di interferenza.

Quella dell'interferenza è una pratica rischiosa e anche umanamente faticosa, perché si toccano equilibri istituzionali delicati e perché – per chi la pratica – è subito pronta l'etichetta di *settarismo*.

Ma è una pratica che taluni ritengono necessaria, preferendo provare a ragionare pubblicamente sui comportamenti dell'istituzione e ad esprimere – con cautela, ma con fermezza – critiche e dubbi *mentre le cose avvengono* (essendo troppo spesso la *critica postuma*, poco più che un risarcimento morale tributato a chi sia stato interessato da errori o forzature).

Ragionando su questo tema, mi è venuto in mente un raccontino di G. Rodari, *Il giudice a dondolo*, la storia di un giudice che – avendo *doverosamente* condannato un imputato sicuramente colpevole secondo la legge (ma ai suoi occhi *moralmente* innocente) – al momento di dover condannare un altro imputato certamente colpevole (ma ai suoi occhi *moralmente* innocente) praticò il “preferirei di no” di *Bartleby lo scrivano*, dimettendosi dalla magistratura, poi da cittadino italiano, fino ad abbandonare ogni legame con il consorzio umano<sup>40</sup>. Ecco, chi pratica l'interferenza avverte l'esigenza di prevenire questa voglia di uscire dal consorzio civile per ritirarsi a vita privata; preferisce provare a rendere le cose migliori e proporre – ripeto: mentre le cose accadono – un punto di vista che sollevi qualche dubbio. Non è detto che si abbia ragione. Ma vale la pena provare; il dubbio è padre della scienza.

Questa continua necessità di interrogarsi sul concreto esercizio della giurisdizione non deve avere come obiettivo l'affermazione agonistica di una propria *identità* (singolare o di gruppo che sia); in tal caso, le accuse di settarismo sarebbero anche giustificate; piuttosto, la pratica dell'*interferenza* serve a sollecitare domande negli attori della giurisdizione, provocandone le intelligenze e le coscienze.

Per ottenere tale risultato – smuovere le intelligenze e le coscienze – a volte si rende necessario (come in anni passati del secolo scorso) – usare parole più taglienti, fino a «consumare uno scisma nella cittadella della giurisdizione»<sup>41</sup>.

Altre volte, è semplicemente avvertito come utile e opportuno – quantomeno da alcuni di noi – prendere la parola e seminare non certezze, ma un semplice dubbio: pur in attesa delle motivazioni, quella pena non sarà per caso eccessiva?

A proposito dell'arte di seminare dubbi, viene in mente uno dei primi editoriali della nostra sorella maggiore, la Rivista *Qualegiustizia*. Scriveva Marco Ramat: «Ci torna in mente questo bellissimo e amaro ritratto fatto da A. France: ‘Ho conosciuto un giudice austero. Si chiamava Thomas de Maulon ed apparteneva alla piccola nobiltà provinciale. Era entrato volontariamente nella magistratura sotto

<sup>40</sup> La storia è questa: il giudice M.T. «tra i più favorevolmente noti di un piccolo tribunale di provincia» si trovò a giudicare «un caso, più che altro pietoso. De Cosimis era certamente colpevole e mai gli articoli del codice penale erano riusciti a cucire tanto fermamente un imputato alla sua sedia (...). Non c'era che da condannarlo, e M.T. lo condannò. De Cosimis non ebbe la minima reazione (...). Mentre lo portavano via, i suoi occhi, quasi certamente contro la sua volontà, si posarono sul giudice e, se M.T. in quel momento avesse guardato da un'altra parte, se si fosse dedicato come il solito alla contemplazione di un vetro rotto e alle conseguenti riflessioni sull'amministrazione della giustizia, non sarebbe successo proprio niente: invece, anche M.T. guardò De Cosimis, i loro occhi si incontrarono e, come raramente avviene, ma pure una volta o l'altra capita, M.T. fu completamente inghiottito dallo sguardo umile e senza protesta del piccolo condannato, cascò nei suoi panni da un attimo all'altro e sentì che, a dispetto degli articoli di legge e del reato sicuramente commesso, De Cosimis era il delinquente più innocente della terra (...). Poi ci fu il processo Abbiati: e anche questo imputato era così decisamente colpevole eppure altrettanto assolutamente innocente (...) che M.T., al momento di pronunciare la sentenza, lasciò il pretorio, si ritirò nel suo ufficio e scrisse su due piedi (...) una lettera di dimissioni. Ebbe così inizio la serie imprevedibile delle decisioni che, in breve tempo, portarono il giudice M.T. fuori dal consorzio civile (...)»; G. Rodari, *Il giudice a dondolo*, ora in G. Rodari, *Il giudice a dondolo*, Einaudi, 2013, pp. 139 e ss.

<sup>41</sup> «Una delle cose più importanti nella produzione culturale di Md una delle tracce più profonde che essa ha lasciato, (è) stata la demistificazione. La rottura di miti antichi, autorevoli, mai posti in dubbio. (...) Occorreva consumare uno scisma entro la cittadella della giurisdizione»; G. Borré, *Le scelte di Magistratura democratica* (relazione introduttiva al seminario “Giudici e democrazia”, organizzato da MD nel 1992), ora leggibile in L. Pepino (a cura di), *L'eresia di Magistratura democratica*, cit., 231 e ss.

il settennato del maresciallo McMahon nella speranza di rendere un giorno la giustizia in nome del Re. Aveva dei principi che poteva credere irremovibili, non avendoli mai mossi. Quando si muove un principio, si trova sempre qualcosa sotto, e ci si accorge che non era un principio. Thomas de Maulon teneva accuratamente al riparo della sua curiosità i propri principi religiosi e sociali'. Ecco perché abbiamo dichiarato 'eretica' questa rivista. Il significato etimologico di eresia è 'ricerca', 'scelta'. Ma per cercare e per scegliere è necessario lo stimolo della curiosità, il coraggio di essere curiosi. 'Aveva dei principi che poteva credere irremovibili, non avendoli mai mossi': a quanti uomini, a quanti magistrati si può attribuire questo stato d' animo?»<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> M. Ramat, *Un solo padrone*, Quale giustizia n. 1 del 1971.